



Titolo

TESSERAMENTO – CALCIATORE – UTILIZZAZIONE CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE - ILLEC DISCIPLINARE DI PARTICOLARE GRAVITÀ – RISULTATO SFAVOREVOLE PER LA SQUADRA CHE L’HA UTILIZZATO INFLUISCE COMUNQUE SULLA PARTITA – CAMPIONATO MINORE - IRRILEVANZA

Descrizione

Il reiterato schieramento di un giocatore squalificato è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue - e va anzi nella direzione della “recidiva”, assunto come parametro di valutazione nel senso della “gravità” della violazione - a prescindere dall’incidenza che tale reiterata violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo; ciò anche in considerazione del fatto che il mero risultato sportivo trova comunque una autonoma regolazione nell’ambito del giudizio sulla gara (si veda ad esempio l’art. 12, comma 7, CGS, in base al quale non può essere inflitta la sanzione della perdita della gara per la posizione irregolare del giocatore di riserva qualora lo stesso non sia stato utilizzato). Seppure, dunque, il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non è possibile affermare che tale violazione sia stata ininfluenta nella complessiva dinamica sportiva, che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un giocatore che non avrebbe dovuto essere presente; ciò, infatti, porta anche l’altra squadra a scegliere un determinato assetto, con l’utilizzo di giocatori che, magari, si sarebbero fatti riposare; si realizzano fatti o scontri di gioco dalle conseguenze che non si sarebbero avute. In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, delle fasi e scontri di gioco e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò sanzionate ex ante e di per sé, derivanti da quell’indebito utilizzo. Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è nemmeno l’attenzione della stampa o del pubblico, la Giustizia Sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli. (C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 86/CFA/2022-2023/E

Presidente

Torsello

Relatore

Pittalis

Riferimenti normativi

art. 32, comma 2, CGS; art. 4 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0086 CFA del 31 marzo 2023 (Procuratore Federale Interregionale/A.S.D. Sant’Aniello Gragnano)